

## ALLEGATO C

### REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28, il più ampio Servizio di mediazione offerto dall'Organismo di mediazione iscritto al n. 65 dell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

#### **a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico**

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda, alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali.

E' possibile effettuare la presentazione della domanda di mediazione in modalità telematica come da indicazioni presenti sul sito camerale, alla pagina dedicata della Mediazione.

A seguito dell'autenticazione nell'area dedicata, l'utente potrà accedere al Servizio per lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.

La mediazione in modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'organismo.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato "<https://www.cciaamodena.it>" (dominio di secondo livello di piena titolarità dell'organismo).

Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https), ad ulteriore garanzia di riservatezza.

L'iscrizione in piattaforma, conseguente all'istanza di mediazione, potrà avvenire:

- direttamente dal sito "<https://www.cciaamodena.it>" compilando l'apposito form;
- attraverso la segreteria dell'organismo

In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute, con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito "<https://www.cciaamodena.it>"

#### **b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.**

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, l'integrità e la conservazione dei dati personali, comunicati dall'utente e delle informazioni fornite, conformemente alle disposizioni camerali in materia anche con riferimento alla responsabilità della tenuta degli stessi. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali.

### **c) Incontro di mediazione**

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, previo accesso conformemente a quanto previsto alla lettera a).

Soltanto le parti invitate e i relativi avvocati, il mediatore, la segreteria ed eventuali mediatori tirocinanti avranno conseguentemente accesso all'incontro.

I partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell'incontro.

L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

Con il consenso di tutte le parti, la partecipazione all'incontro con modalità telematica può riguardare anche solo una parte: in tal caso il mediatore e la parte che ritiene opportuno presenziare fisicamente all'incontro si collegheranno dalla sede dell'Organismo con modalità telematica con le altre parti.

Ai fini della certificazione dell'autografia della sottoscrizione prevista dal d.lgs. 28/2010, le parti e i loro avvocati che partecipano a distanza all'incontro di mediazione, sottoscrivono il verbale e/o l'accordo con firma digitale. Si richiama a questo proposito quanto attualmente previsto dall'art. 83, comma 20 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

In caso di indisponibilità della firma digitale della parte, ai sensi dell'art. 83, comma 20-bis, 3 comma del d.l. 10 marzo 2020 n.18, l'avvocato che sottoscrive con firma digitale può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale e all'accordo di conciliazione; in tal caso, la parte dovrà disporre di idonei strumenti informatici per la stampa e la scansione del verbale e dell'accordo di conciliazione.